



DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO

DIRITTO PENALE
CONTEMPORANEO

Fascicolo
6/2019

DIRETTORE RESPONSABILE Gian Luigi Gatta
VICE DIRETTORI Guglielmo Leo, Luca Luparia

ISSN 2039-1676

COMITATO DI DIREZIONE Alexander Bell, Antonio Gullo, Luca Masera, Melissa Miedico, Alfio Valsecchi

REDAZIONE Anna Liscidini (coordinatore), Francesco Lazzeri (segretario), Alberto Aimi, Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Carlo Bray, Alessandra Galluccio, Stefano Finocchiaro, Erisa Pirgu, Serena Santini, Tommaso Trincherà, Maria Chiara Ubiali, Stefano Zirulia

COMITATO SCIENTIFICO Emilio Dolcini, Novella Galantini, Alberto Alessandri, Jaume Alonso-Cuevillas, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Francesco Angioni, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Alessandro Bernardi, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, David Carpio, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Luis Chiesa, Cristiano Cupelli, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Ombretta Di Giovine, Massimo Donini, Giovanni Fiandaca, Roberto Flor, Luigi Foffani, Gabriele Fornasari, Loredana Garlati, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Sergio Lorusso, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Jean Pierre Matus, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Santiago Mir Puig, Vincenzo Mongillo, Adan Nieto Martin, Francesco Mucciarelli, Renzo Orlandi, Íñigo Ortiz de Urbina, Francesco Palazzo, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Vicente Pérez-Daudí, Daniela Piana, Lorenzo Picotti, Paolo Pisa, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Joan Josep Queralt, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Mario Romano, Gioacchino Romeo, Carlo Ruga Riva, Markus Rübenstahl, Francesca Ruggieri, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Rosaria Sicurella, Placido Siracusano, Carlo Sotis, Giulio Ubertis, Antonio Vallini, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Costantino Visconti, Matteo Vizzardi, Francesco Zacchè

Diritto Penale Contemporaneo è un periodico on line, ad accesso libero e senza fine di profitto, nato da un'iniziativa comune di Luca Santa Maria, che ha ideato e finanziato l'iniziativa, e di Francesco Viganò, che ne è stato sin dalle origini il direttore nell'ambito di una partnership che ha coinvolto i docenti, ricercatori e giovani cultori della Sezione di Scienze penalistiche del Dipartimento "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano. Attualmente la rivista è edita dall'Associazione "Diritto penale contemporaneo", il cui presidente è l'Avv. Santa Maria e il cui direttore scientifico è il Prof. Gian Luigi Gatta. La direzione, la redazione e il comitato scientifico della rivista coinvolgono oggi docenti e ricercatori di numerose altre università italiane e straniere, nonché autorevoli magistrati ed esponenti del foro.

Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

Le opere pubblicate su "Diritto penale contemporaneo" sono attribuite dagli autori con licenza *Creative Commons* "Attribuzione – Non commerciale 3.0" Italia (CC BY-NC 3.0 IT). Sono fatte salve, per gli aspetti non espressamente regolati da tale licenza, le garanzie previste dalla disciplina in tema di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (l. n. 633/1941).

Il lettore può condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza *Creative Commons* "Attribuzione – Non commerciale 3.0 Italia" (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista fa proprio il Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

Peer review.

Salvo che sia diversamente indicato, tutti i contributi pubblicati nella sezione *papers* di questo fascicolo hanno superato una procedura di *peer review*, attuata secondo principi di trasparenza, autonomia e indiscusso prestigio scientifico dei revisori, individuati secondo criteri di competenza tematica e di rotazione all'interno dei membri del Comitato scientifico. Ciascun lavoro soggetto alla procedura viene esaminato in forma anonima da un revisore, il quale esprime il suo parere in forma parimenti anonima sulla conformità del lavoro agli standard qualitativi delle migliori riviste di settore. La pubblicazione del lavoro presuppone il parere favorevole del revisore. Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione.

Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Diritto penale contemporaneo*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Dir. pen. cont.*, fasc. 1/2017, p. 5 ss.



6/2019

ALLE SEZIONI UNITE LA QUESTIONE DELLA CONFIGURABILITÀ DEL DELITTO DI ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO CON RIGUARDO AD ARTICOLAZIONI PERIFERICHE DI UN SODALIZIO MAFIOSO IN AREE “NON TRADIZIONALI”

Nota a [Cass., Sez. I, ord. 15 marzo 2019 \(dep. 10 aprile 2019\), n. 15768,](#)
[Pres. Di Tomassi, Rel. Binenti, imp. Albanese e Nesci](#)

di Laura Ninni

SOMMARIO: 1. La vicenda all’origine della rimessione e il quesito sottoposto alle Sezioni Unite. – Il c.d. “metodo mafioso” di cui al terzo comma dell’art. 416-bis c.p. – 2.1. I contrasti interpretativi sorti nell’ambito delle prime applicazioni giurisprudenziali della norma. – 2.2. I contrasti interpretativi relativi alle condizioni di applicabilità dell’art. 416-bis c.p. a fenomeni diversi dalle “mafie storiche”: in particolare, alle “locali” di ‘ndrangheta in territori “non tradizionali”. – 3. Gli orientamenti giurisprudenziali relativi alle c.d. “mafie delocalizzate” precedenti la prima rimessione alle Sezioni Unite. – 4. Il consolidamento del contrasto interpretativo in tema di “mafie delocalizzate”. – 5. Conclusioni.

1. La vicenda all’origine della rimessione e il quesito sottoposto alle Sezioni Unite.

Con ordinanza n. 15768 del 2019, depositata il 10 aprile 2019, la Prima Sezione della Corte di Cassazione sottopone nuovamente alle Sezioni Unite un quesito che ricalca ampiamente quello già proposto dalla Sezione Seconda con le ordinanze nn. 15807 e 15808 del 28 aprile 2015¹, peraltro emesse nella fase cautelare nei confronti dei medesimi imputati odierni.

Questi ultimi, con sentenza del 23/11/2017 della Corte d’Appello di Reggio Calabria, erano stati condannati in quanto ritenuti responsabili del reato di associazione di tipo mafioso di cui all’art. 416-bis c.p. Secondo l’impianto accusatorio, entrambi gli imputati, insieme ad altri soggetti, tutti originari di Fabrizia, comune in provincia di Vibo Valentia, avevano fatto parte di un’articolazione periferica di ‘ndrangheta (la “locale” di Frauenfeld in Svizzera), dipendente dalla “locale” di Fabrizia, in Calabria. La Corte territoriale, pur ritenendo sussistenti “manifestazioni («eclatanti») della mafiosità

¹ Si riporta, per comodità del lettore, il quesito allora posto alle Sezioni Unite: “se, nel caso in cui un’associazione mafiosa, nella specie ‘ndrangheta, costituisca in Italia o all’estero una propria diramazione, sia sufficiente, ai fini della configurabilità della natura mafiosa, il semplice collegamento con l’associazione principale, oppure se la suddetta diramazione debba esteriorizzare in loco gli elementi previsti dall’art. 416-bis co. 3 c.p.”.

nel territorio svizzero”², aveva ritenuto in sé *decisivo*, ai fini della configurazione del reato contestato, il collegamento tra la “locale” oltralpe e la “casa-madre” calabrese.

A distanza di quattro anni dalla prima rimessione, inevasa dalla Suprema Corte in virtù di un provvedimento³ del Primo Presidente della Cassazione che aveva sostanzialmente *negato* l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto (v. *infra*, § 3), le Sezioni Unite sono chiamate un’altra volta a svolgere la propria funzione nomofilattica in relazione al seguente quesito: “*Se sia configurabile il reato di cui all’art. 416 - bis cod. pen. con riguardo a una articolazione periferica (cd. «locale») di un sodalizio mafioso, radicata in un’area territoriale diversa da quella di operatività dell’organizzazione «madre», anche in difetto della esteriorizzazione, nel differente territorio di insediamento, della forza intimidatrice e della relativa condizione di assoggettamento e di omertà, qualora emerga la derivazione e il collegamento della nuova struttura territoriale con l’organizzazione e i rituali del sodalizio di riferimento.*”⁴.

2. Il c.d. “metodo mafioso” di cui al terzo comma dell’art. 416-bis c.p.

2.1. I contrasti interpretativi sorti nell’ambito delle prime applicazioni giurisprudenziali della norma.

Come noto, l’art. 416-bis c.p.⁵ configura una fattispecie associativa i cui tratti caratterizzanti sono rinvenibili nel terzo comma della disposizione⁶, che li individua secondo tre parametri: la *forza di intimidazione* promanante dal vincolo associativo, di cui i sodali “si avvalgono”, nonché le “condizioni” che da tale forza devono derivare: *l’assoggettamento* e *l’omertà*.

Come altrettanto noto, questa disposizione, pur rappresentando sostanzialmente il frutto di una rielaborazione in chiave giuridico-penale delle caratteristiche criminologiche del fenomeno criminale – Cosa Nostra siciliana – che il legislatore del 1982 aveva principalmente sotto gli occhi allorché sculpì l’art. 416-bis c.p., configura un *modello astratto di fattispecie criminosa*, applicabile a *qualsiasi fenomeno associativo* che presenti i caratteri del c.d. “metodo mafioso” di cui al terzo comma⁷.

² Par. 2 del considerando in diritto dell’ordinanza in commento.

³ Provvedimento reso ai sensi dell’art. 172 disp. att. c.p.p., datato 28 aprile 2015.

⁴ La formulazione del quesito di cui all’ordinanza in commento si discosta dalla precedente solo in virtù di una maggiore precisione rispetto a quest’ultima, in quanto si fa riferimento non solo al *collegamento* tra la “nuova” struttura territoriale e l’associazione mafiosa “madre”, ma anche alla *derivazione* della prima dalla seconda, nonché all’*organizzazione* e ai *rituali* che devono caratterizzare la cellula “figlia”.

⁵ Introdotto dall’art. 1 della l. 13 settembre 1982, n. 646.

⁶ A mente del quale: “*L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva [...]*”. Il comma prosegue, poi, con l’indicazione delle finalità tipiche, tra di loro alternative, dell’associazione di tipo mafioso, oggetto del dolo specifico.

⁷ G. Turone, *Il delitto di associazione mafiosa*, Milano, 2015, pp. 30 e 117; nonché F. BASILE, [Riflessioni sparse sul delitto di associazione mafiosa](#), in questa *Rivista*, 26 aprile 2016, p. 5. A conferma – se ve ne fosse bisogno – dell’applicabilità del delitto in esame a qualsiasi fenomeno associativo che ne integri i requisiti a prescindere

L'impiego, all'interno dell'art. 416-bis c.p., di formule in gran parte inedite al linguaggio giuridico-penale (forza di intimidazione, assoggettamento, omertà), aveva innescato un ampio lavoro interpretativo, rivolto a ricostruire l'esatta fisionomia della fattispecie criminosa, generando anche soluzioni ermeneutiche non di rado tra di loro ampiamente differenti.

Di tali divergenze interpretative non è possibile, in questa sede, dare conto compiutamente⁸.

Per correttamente inquadrare il quesito ora sottoposto alle Sezioni Unite può, tuttavia, risultare utile richiamare brevemente alcuni snodi di siffatto dibattito interpretativo che ruota fundamentalmente sulla questione, mai sopita, della *reale portata* del terzo comma della disposizione *de qua*.

Tale questione, è bene ricordarlo, è sorta sin dalle prime applicazioni della nuova disposizione incriminatrice, riferite a quelle stesse mafie c.d. "storiche"⁹ (Cosa Nostra siciliana *in primis*, ma anche camorra e 'ndrangheta nei rispettivi territori di origine) che, come sopra accennato, costituiscono la matrice criminologica dell'art. 416-bis c.p.

Si tratta(va) essenzialmente di definire il ruolo del "*metodo mafioso*" all'interno della (nuova) figura di reato. In proposito sono stati formulati fundamentalmente tre orientamenti¹⁰.

Un primo orientamento¹¹, nel tentativo di dare pieno riscontro ai principi costituzionali di tassatività e offensività, attribuisce all'espressione "si avvalgono" *carattere strumentale* rispetto ai fini dell'associazione, e pertanto considera il concreto utilizzo della forza di intimidazione da parte degli associati un requisito oggettivo della fattispecie, sicché sarebbe necessario riscontrare un effettivo, attuale avvalimento, da

dall'originaria matrice criminologica dell'art. 416-bis c.p., si veda l'ultimo comma, in base al quale "*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.*" Il riferimento alle associazioni "anche straniere" e il riferimento alla "ndrangheta" sono stati introdotti in un momento successivo, rispettivamente dall'art. 1 d.l. 92/2008, convertito con modificazioni dalla l. 125/2008, e dall'art. 6 d.l. 4/2010, convertito con modificazioni dalla l. 50/2010.

⁸ Si rinvia a G. TURONE, *op. cit.*, p. 123 ss.; D. NOTARO, *Art. 416-bis c.p. e "metodo mafioso", tra interpretazione e riformulazione del dettato normativo*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1999, p. 1475 ss.; G. SPAGNOLO, *L'associazione di tipo mafioso*, Padova, 1997, p. 26 ss.; A. INGROIA, *L'associazione di tipo mafioso*, Milano, 1993, p. 64 ss.; G. FIANDACA, *Criminalità organizzata e controllo penale*, in *Ind. Pen.*, 1991, p. 5-34; ID., *L'associazione di tipo mafioso nelle prime applicazioni giurisprudenziali*, in *Foro it.*, 1985, p. 303-304.

⁹ Come si vedrà, già nel corso degli Anni Ottanta in realtà si era posta la questione dell'applicabilità del delitto di associazione mafiosa a fenomeni diversi dalle mafie "storiche": cfr. *infra*, nota 18.

¹⁰ A dire il vero, non è sempre agevole ricondurre le singole posizioni, espresse in dottrina e in giurisprudenza, a questo o a quell'orientamento, sia perché talora alcune problematiche interpretative vengono indebitamente sovrapposte (è il caso della necessità, o meno, di atti di violenza o minaccia, questione spesso confusa con l'"avvalimento" delle condizioni previste dal terzo comma dell'art. 416-bis), sia perché all'interno di ciascun singolo orientamento sono individuabili "distinguo" su taluni profili.

¹¹ *Ex plurimis* in giurisprudenza Cass., Sez. I, 12 dicembre 2003, n. 9604, Marinaro, in C.E.D. Cass., n. 228479; Cass., Sez. V, 16 marzo 2000 (dep. 20 aprile 2000), Frasca, *ivi*, n. 214965; Cass., Sez. I, 25 febbraio 1991, n. 6203, Grassonelli, *ivi*, n. 188023; in dottrina v. L. DE LIGUORI, *L'associazione mafiosa: pregiudiziali sociologiche e problemi interpretativi*, in *Cass. pen.*, 1987, p. 53 ss.; G. SPAGNOLO, *op. cit.*, p. 49 ss.

parte dei sodali, della forza intimidatrice del vincolo associativo, nonché delle condizioni di assoggettamento e di omertà da essa sprigionati, senza che tuttavia sia necessaria la prova di atti di violenza o minaccia¹². Questi ultimi, infatti, corrispondono solamente ad una delle modalità tramite le quali l'associazione può avvalersi della forza intimidatrice¹³.

Tale prima interpretazione attribuisce al delitto in esame il carattere di fattispecie associativa a struttura "mista", sicché, per provare l'esistenza dell'associazione, occorrerebbe dimostrare non solo la sussistenza del vincolo tra i sodali, ma anche l'effettivo utilizzo del "metodo mafioso".

Un secondo orientamento¹⁴, invece, interpreta l'espressione "si avvalgono" come equivalente all'intenzione di avvalersi della forza di intimidazione, uno strumento, quest'ultimo, utilizzabile dai sodali all'occorrenza, del quale non sarebbe tuttavia necessario operare un riscontro in atti. Questo indirizzo, pertanto, considera il delitto in questione quale reato meramente associativo (o "puro") e il "metodo mafioso" quale oggetto del dolo specifico dei sodali.

Un terzo, intermedio, orientamento¹⁵ ritiene necessaria l'estrinsecazione della forza di intimidazione, ma con un'importante precisazione. Secondo tale, è possibile distinguere un elemento "statico" ed uno "dinamico" della forza di intimidazione. Il primo riguarda la "carica intimidatoria autonoma in sé e per sé"¹⁶ e, quale elemento oggettivo di fattispecie, deve avere il carattere dell'attualità; il secondo inerisce allo sfruttamento di siffatta forza intimidatrice e, non costituendo elemento oggettivo di fattispecie, bensì oggetto del programma dell'associazione, può limitarsi ad un livello "potenziale". Questo indirizzo considera dunque il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. un reato "a condotta multipla e di natura mista"¹⁷.

Su tali divergenze interpretative non erano intervenute le Sezioni Unite.

¹² Si discosta parzialmente da tale orientamento, richiedendo il riscontro di puntuali atti di intimidazione da parte dei sodali, G. DE VERO, *I reati associativi nell'odierno sistema penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1998, p. 385 ss.

¹³ G. BORRELLI, *Il "metodo mafioso", tra parametri normativi e tendenze evolutive*, in *Cass. pen.*, 2007, p. 2781, nota a Cass., Sez. V, 13 febbraio 2006, n. 19141.

¹⁴ In giurisprudenza Cass., Sez. I, 6 aprile 1987, Aruta, in *Riv. Pen.*, 1988, p. 1006; Cass., Sez. I, 30 settembre 1986, Amerato, *ivi*, 1987, p. 871. In dottrina v. G. FIANDACA, *Commento all'art. 1 l. 13 settembre 1982 n. 646*, in *Leg. pen.*, 1983, p. 259 ss., il quale, tuttavia, si è successivamente discostato dalla posizione precedentemente adottata: ID., *Criminalità organizzata e controllo penale*, in *Studi in onore di Giuliano Vassalli*, vol. II, Milano, 1991, p. 56 ss.; v. anche G. NEPPI MODONA, *Il reato di associazione mafiosa*, in *Dem. e dir.*, 1983, p. 51.

¹⁵ Cass., Sez. V, 16 marzo 2000 (dep. 20 aprile 2000), Frasca, in C.E.D. Cass., n. 215965. In dottrina v. A. INGROIA, *op. cit.*, p. 68; G. TURONE, *op. cit.*, p. 143.

¹⁶ G. TURONE, *op. cit.*, p. 143.

¹⁷ *Ivi*, p. 146, e giurisprudenza citata (nota 53).

2.2. I contrasti interpretativi relativi alle condizioni di applicabilità dell'art. 416-bis c.p. a fenomeni diversi dalle "mafie storiche": in particolare, alle "locali" di 'ndrangheta in territori "non tradizionali".

Il mancato scioglimento dei nodi interpretativi di cui sopra si è intrecciato con un successivo (ma solo in termini temporali) ordine di questioni che si è invece posto a seguito della (fisiologica, come si è visto) applicazione dell'art. 416-bis anche a realtà associative che – per caratteristiche sociologiche o, nel caso delle "mafie storiche", per insediamento territoriale differente rispetto al luogo d'origine – risultano distanti da quelle che il legislatore del 1982 aveva tenuto davanti agli occhi e che erano state oggetto delle primissime applicazioni della norma¹⁸. Per giungere ad affermare l'applicabilità del delitto associativo a fenomeni quali le cc.dd. "mafie straniere"¹⁹, quelle "autoctone"²⁰ e quelle "delocalizzate", si è infatti resa necessaria una *rilettura* del terzo comma dell'art. 416-bis c.p.

La questione sollevata innanzi alle Sezioni Unite concerne il contrasto interpretativo sorto in relazione all'ultimo dei fenomeni richiamati: l'applicabilità dell'art. 416-bis a organizzazioni criminali di nuovo insediamento in contesti territoriali diversi da quelli originari. Pertanto, nel prosieguo ci si occuperà solamente di questo.

A partire dai primi anni Duemila, la giurisprudenza di merito e quella di legittimità sono infatti state chiamate a verificare l'applicabilità della fattispecie associativa di tipo mafioso a gruppi criminali stanziati nelle Regioni del Nord Italia (o

¹⁸ Come rileva C. VISCONTI, [Mafie straniere e 'ndrangheta al nord: una sfida alla tenuta dell'art. 416 bis?](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2015, n. 1, p. 367, la questione dell'applicabilità dell'art. 416-bis c.p. a realtà associative diverse dalle "mafie storiche" si era presentata già dopo pochi anni di vigenza del delitto di associazione di tipo mafioso. V. ad esempio Cass., Sez V, 19 dicembre 1997, n. 4307, con nota di D. NOTARO, *Art. 416-bis c.p. e "metodo mafioso", tra interpretazione e riformulazione del dettato normativo*, cit., p. 1475 ss. (vicenda, risalente al 1983, relativa ad appalti di gestione del casinò di Sanremo); Cass., Sez. VI, 10 giugno 1989, Teardo e altri, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1990, p. 1182 ss. (vicenda relativa ad un gruppo di pubblici ufficiali che riscuotevano tangenti da imprenditori ed operatori economici nel savonese. La vicenda giudiziaria si era tuttavia conclusa con la condanna degli imputati per il reato di associazione a delinquere "semplice", ex art. 416 c.p., e non di tipo mafioso).

¹⁹ Gruppi criminali "etnici" operanti in Italia (ad es., mafia nigeriana e mafia cinese). Per un approfondimento degli orientamenti sul tema delle "mafie etniche" v. C. VISCONTI, *Mafie straniere e 'ndrangheta al nord: una sfida alla tenuta dell'art. 416 bis?*, cit., p. 354 ss., nonché G. AMATO, [Mafie etniche, elaborazione e applicazione delle massime di esperienza: le criticità derivanti dall'interazione tra "diritto penale giurisprudenziale" e legalità](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2015, n. 1, p. 266 ss.

²⁰ Gruppi organizzati che, per caratteristiche socio-antropologiche, si distanziano dal paradigma delle c.d. "mafie storiche". Si vedano ad esempio le vicende relative alla "Mala del Brenta", (v. Cass., Sez. I, 19 aprile 2012, dep. 18 settembre 2012, n. 35627, che ne ha confermato la qualificazione di associazione di tipo mafioso), nonché, più di recente, "Mafia Capitale" (in primo grado il Tribunale di Roma aveva escluso il carattere mafioso dell'associazione criminale stanziata a Roma e provincia, cfr. Trib. Roma, 20 luglio 2017, dep. 16 ottobre 2017, n. 11730, con nota di E. ZUFFADA, [Per il Tribunale di Roma "Mafia Capitale" non è mafia: ovvero, della controversa applicabilità dell'art. 416-bis c.p. ad associazioni criminali diverse dalle mafie "storiche"](#), in questa *Rivista*, fasc. 11/2017, p. 271; in appello la sentenza è stata riformata ed è stato riconosciuto il carattere mafioso dell'associazione: Corte App. Roma, Sez. III, 11 settembre 2018, dep. 10 dicembre 2018, n. 10010, con nota di E. CIPANI, [La pronuncia della Corte d'Appello di Roma nel processo c.d. Mafia Capitale: la questione dell'applicabilità dell'art. 416-bis c.p. alle "mafie atipiche"](#), in questa *Rivista*, 14 maggio 2019.



6/2019

all'estero, come nel caso cui si riferisce l'ordinanza di rimessione), che talvolta mutuano la propria struttura, organizzazione e regole dalle associazioni di tipo mafioso radicate nei territori "tradizionali", talaltra ne costituiscono una vera e propria "cellula" operativa.

La questione ha assunto particolare rilievo a seguito delle sentenze pronunciate all'esito dell'operazione c.d. "Crimine-Infinito"²¹, relativa a gruppi criminali di stampo 'ndranghetista radicatisi in Lombardia. In quella occasione è infatti stata accolta la tesi secondo la quale la 'ndrangheta, quale associazione di tipo mafioso, ha carattere "unitario"²² ed è costituita al proprio interno da articolazioni territoriali – le c.d. "locali" –, legate alla "casa-madre" calabrese da un rapporto di dipendenza "funzionale" con essa, legame che non ne esclude tuttavia una certa autonomia operativa²³.

Il riconoscimento di siffatta "unitarietà" dell'associazione di tipo mafioso 'ndranghetista, che costituisce senza dubbio il fenomeno criminale associativo maggiormente diffuso nelle Regioni settentrionali, ha portato taluna parte della giurisprudenza a ritenere possibile *prescindere*, a date condizioni, dal riscontro dei parametri di cui al terzo comma dell'art. 416-bis nei casi di gruppi criminali "delocalizzati" presenti nel Nord Italia, considerando l'utilizzo del "metodo mafioso" insito – si vedrà in che termini – nel collegamento della "locale" con la "casa-madre".

La questione di diritto controversa che ha determinato la rimessione alle Sezioni Unite consiste pertanto, come accennato in apertura, nella configurabilità del delitto di associazione mafiosa rispetto a gruppi criminali "delocalizzati", caratterizzati da struttura organizzativa, rituali di affiliazione e regole interne mutuati dalla "casa-madre" di riferimento, *i quali non abbiano* tuttavia *esteriorizzato*, in loco, la forza intimidatrice proveniente dal vincolo associativo, né, di conseguenza si siano avvalsi delle condizioni assoggettamento ed omertà nella comunità di riferimento²⁴.

Ritornando alla vicenda in esame, il legame della "locale" svizzera con quella calabrese e con il "Crimine" (struttura alla quale, all'interno dell'organigramma 'ndranghetista, è demandata la risoluzione dei contrasti delle varie articolazioni

²¹ Cass., Sez. VI, 5 giugno 2014 (dep. 9 luglio 2014), n. 30059; Cass, Sez. II, 21-30 aprile 2015 (dep. 4 agosto 2015), n. 34147; Cass., Sez. VI, 6 giugno 2014 (dep. 9 luglio 2014), Albanese e altri.

²² Il carattere unitario della 'ndrangheta è stato riconosciuto anche, tra le altre, da Cass., Sez. II, n. 436/2015, Agresta e altri (all'esito del procedimento c.d. "Minotauro", in Piemonte), nonché con sentenza Cass., Sez. V, 3 marzo 2015 (dep. 21 luglio 2015), n. 31666, Rv. 26447 (all'esito dell'operazione "Albachiara", sempre in Piemonte). Non condivide questa ricostruzione, in modo isolato, Cass., Sez. I, 28 marzo 2012, n. 13635, Versaci.

²³ Cfr., anche per la questione relativa alla competenza territoriale, Cass., Sez. II, 21 aprile 2015, n. 34147, citata da F. SERRAINO, *Associazioni 'ndranghetiste di nuovo insediamento e problemi applicativi dell'art. 416 bis c.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, p. 281, nota 26: "considerato che l'associazione è una realtà criminosa destinata a svolgere una concreta attività, assume rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il «*pactum sceleris*», quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura".

²⁴ Per descrivere questo fenomeno da più parti si è riferito in termini di "*mafie silenti*", ad es. Cass., Sez. II, 11 gennaio 2012 (dep. 1 febbraio 2012), n. 4304, Romeo. Per una critica al concetto v. invece Cass., Sez. V, 20 dicembre 2013 (dep. 27 marzo 2014), n.14582, D'Onofrio, nonché Cass., Sez. V, 13 febbraio 2006, n. 19141, con nota di G. BORRELLI, *Il "metodo mafioso", tra parametri normativi e tendenze evolutive*, cit.

territoriali)²⁵ era stato ritenuto dalla Corte territoriale in sé (sufficiente e) *decisivo* ai fini della configurazione del reato contestato.

3. Gli orientamenti giurisprudenziali relativi alle c.d. “mafie delocalizzate” precedenti la prima rimessione alle Sezioni Unite.

L’ordinanza in esame ripercorre quindi il contrasto giurisprudenziale²⁶ che aveva già portato alla prima rimessione alle Sezioni Unite nel 2015.

Un primo orientamento²⁷, invero in origine prevalente, ritiene che l’utilizzo del “metodo mafioso”, quale requisito di fattispecie, debba sempre essere oggetto di prova nel giudizio, essendo irrilevante che il gruppo “delocalizzato” mutui la propria struttura dalla “casa-madre” cui lo stesso è collegato. Sarebbe quindi necessario verificare che il gruppo criminale abbia conseguito *in concreto* una *effettiva* forza di intimidazione *nel contesto territoriale in cui si trova ad operare*²⁸. L’aver conseguito “in concreto” una siffatta capacità di intimidazione sul territorio comporterebbe quindi che il “metodo mafioso” si esteriorizzi “quale forma di condotta positiva richiesta dalla norma con il termine «avvalersi»”²⁹. Tale esteriorizzazione, in altre parole, dovrebbe essere manifesta e concretizzarsi in atti specifici³⁰ riferibili a uno o più soggetti. Questa interpretazione

²⁵ Il collegamento con la “casa-madre” di Fabrizio era stato ritenuto sussistente in virtù del fatto che uno degli imputati si sarebbe reso promotore, nella “locale” di Frauenfeld, di una “colletta” di denaro in favore del capo della “locale” di Fabrizio, afflitto da problemi economici. Il legame con il “Crimine”, invece, era stato comprovato in virtù dell’avvenuta risoluzione, da parte del vertice del “Crimine”, di un contrasto sorto tra la locale di Frauenfeld e quella di Singen, in Germania.

²⁶ Per una ricostruzione esaustiva degli orientamenti *antecedenti* alla prima rimessione alle Sezioni Unite si vedano: C. VISCONTI, *Mafie straniere e ‘ndrangheta al nord. Una sfida alla tenuta dell’art. 416 bis?*, cit.; R.M. SPARAGNA, *Metodo mafioso e c.d. mafia silente nei più recenti approdi giurisprudenziali*, in questa *Rivista*, 10 novembre 2015; A. BALSAMO – S. RECCHIONE, *Mafie al Nord. L’interpretazione dell’art. 416-bis c.p. e l’efficacia degli strumenti di contrasto*, in questa *Rivista*, 18 ottobre 2013; G. BORRELLI, *Il “metodo mafioso”, tra parametri normativi e tendenze evolutive*, cit.

²⁷ Cass., Sez. II, 23 febbraio 2015 (dep. 14 aprile 2015), Agresta e altri; Cass., Sez. VI, 5 giugno 2014, n. 30059, Bertucca, Rv. 262398; Cass., Sez. VI, 5 giugno 2014, Albanese e altri; Cass., Sez. II, 24 aprile 2012, n. 31512, Barbaro, Rv. 254031; Cass., Sez. I, 10 luglio 2007, n. 34974, Brusca, Rv. 237619; Cass., Sez. V, 13 febbraio 2006, n.19141, Bruzzaniti, Rv. 234403, con nota di G. BORRELLI, cit.; Trib. Torino 8 ottobre 2012, Bandiera e altri, inedita.

²⁸ La comunità di riferimento nei confronti della quale la forza intimidatrice è destinata ad esplicarsi può essere costituita anche da un “settore limitato della popolazione, individuabile per ambiente e tipologia di attività”, non essendo necessaria una diffusione *totale* delle condizioni di assoggettamento: cfr., tra le altre, Cass., Sez. II, 24 maggio 2012, Barbaro e altri, inedita, citata da C. VISCONTI, *Mafie straniere e ‘ndrangheta al nord. Una sfida alla tenuta dell’art. 416 bis?*, cit., p. 369.

²⁹ Cass., Sez. II, 24 maggio 2012, Barbaro, cit.

³⁰ È bene tuttavia osservare che talune pronunce, pur iscrivendosi nel solco di tale orientamento, considerano che “in linea di principio, non sarebbe neppure indispensabile la commissione effettiva di condotte di intimidazione per ritenere configurabile un reato associativo siffatto (anche in ambiti geografici diversi da quelli tradizionalmente ricollegabili alle varie tipologie storico-culturali delle organizzazioni criminali italiane), a condizione, però, che risulti aliunde dimostrata” la fama criminale del sodalizio: così Cass., Sez. V, 20 dicembre 2013 (dep. 27 marzo 2014), n. 14582, D’Onofrio. Il riferimento ad una dimostrazione “*aliunde*”

considera in definitiva inammissibile che, a seconda del contesto territoriale di riferimento, si dia luogo ad applicazioni differenziate della norma.

A fronte di siffatto indirizzo giurisprudenziale, dall'effetto evidentemente *restrittivo* in punto di applicabilità della fattispecie, se ne è decisamente discostato un altro³¹, inizialmente nell'ambito di provvedimenti emessi, significativamente, solo nell'ambito di fasi cautelari.

Tale secondo orientamento – dall'esito, viceversa, *estensivo* – ritiene che ai fini dell'integrazione del delitto associativo *de quo* sia sufficiente accertare che l'articolazione territoriale goda di un *collegamento* con la "casa-madre" ed abbia caratteristiche strutturali mutate da quest'ultima. Al ricorrere di siffatti elementi, la "cellula" godrebbe *di per sé*, per il solo fatto della propria esistenza, di una *capacità potenziale* di sprigionare una forza intimidatrice idonea a porre in condizioni di assoggettamento ed omertà quanti vengano a contatto con essa. In altre parole, il collegamento tra la "cellula" delocalizzata e la "casa madre" "consente di ritenere sussistente il pericolo presunto per l'ordine pubblico"³².

Alla base di questo indirizzo vi è infatti la considerazione del delitto di associazione di tipo mafioso quale reato di pericolo, in quanto sarebbe "*sufficiente che il gruppo criminale considerato sia potenzialmente capace di esercitare intimidazione, e come tale sia percepito all'esterno*"³³. Viceversa, la necessità di riscontrare concreti atti di violenza e sopraffazione porterebbe a contraddire la struttura di reato di pericolo. A ben vedere³⁴, tuttavia, l'orientamento "restrittivo" non nega una simile costruzione, prediligendo la tesi della "doppia natura", di pericolo e di danno³⁵.

della capacità di intimidazione del sodalizio rende tangibile l'eterogeneità delle interpretazioni adottate dalle Corti sul tema, nonché la complessità di "dare un volto" agli elementi della realtà fattuale che concretizzano i parametri del c.d. metodo mafioso. Si veda anche Cass., Sez. I, 16 maggio 2011, n. 25242, Baratto, Rv. 250704: "il condizionamento della libertà morale dei terzi estranei al sodalizio non deve necessariamente scaturire da specifici atti intimidatori, ma può costituire l'effetto del timore che promana direttamente dalla capacità criminale dell'associazione".

³¹ Cass., Sez. V, 3 marzo 2015 (dep. 21 luglio 2015), n. 31666, cit.; Cass., Sez. I, 10 gennaio 2012, n. 5888, Garcea, Rv 252418 (cautelare); Cass., Sez. II, 11 gennaio 2012, n. 4304, Romeo, cit.; Cass., Sez. II, 11 gennaio 2012 (dep. 1° febbraio 2012), n. 4304, in *DeJure*; Cass., Sez. V, 25 giugno 2003, n. 38412, Di Donna, Rv. 227361. I. MERENDA – C. VISCONTI, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416-bis tra teoria e diritto vivente*, in questa *Rivista*, 24 gennaio 2019, p. 13, nota 33, cita Cass., Sez. V, 5 giugno 2013, Cavallaro (cautelare); Cass., Sez. V, 7 maggio 2013, Maiolo (cautelare); Cass., Sez. V, 19 marzo 2013, Benedetto Massimo (cautelare); Cass., Sez. II, 11 gennaio 2012, Pronestì. Per un'adesione a questo orientamento in dottrina si veda R.M. SPARAGNA, *Metodo mafioso e c.d. mafia silente nei più recenti approdi giurisprudenziali*, cit., p. 20, nonché S. RECCHIONE – A. BALSAMO, *op. cit.*, *passim*.

³² Così Cass., Sez. II, 11 gennaio 2012 (dep. 1° febbraio 2012), Romeo, cit.

³³ Cass., Sez. V, 25 giugno 2003, n. 38412, Di Donna, cit.

³⁴ Come nota F. SERRAINO, *op. cit.*, p. 297.

³⁵ *Ibidem*: "In particolare, chi propone questa ricostruzione ha sostenuto che l'art. 416 *bis* c.p. costituirebbe una «fattispecie di danno» rispetto alla violazione della libertà morale dei terzi, in conseguenza della «diffusa propensione al timore nei confronti del sodalizio» generata dall'esercizio sul territorio della «carica intimidatoria autonoma» raggiunta dall'associazione mafiosa. Ma rispetto «alla incriminazione del programma di commettere una serie di reati scopo» saremmo pur sempre di fronte «alla tutela anticipata tipica della fattispecie di pericolo». A tal proposito l'Autore cita Trib. Torino, 8 ottobre 2012, Bandiera, cit., che recepisce la tesi sostenuta da Turone (cfr. *supra*, nota 16).

Questo secondo – inizialmente minoritario – orientamento ha tratto conforto dalla difficoltà di provare in giudizio il riscontro di manifestazioni di forza intimidatrice ad opera dei componenti delle cellule “delocalizzate”, nonché delle condizioni di assoggettamento e di omertà nelle relative comunità di riferimento³⁶. A tal proposito, in alcuni casi la giurisprudenza si è spinta ad affermare che la verifica dell’*effettivo espletamento* sul territorio della capacità di intimidazione del sodalizio nei confronti dell’ambiente di riferimento avrebbe come “conseguenza [...] quella della *impossibilità* di configurare l’esistenza di associazioni mafiose *in regioni refrattarie*, per una serie di ragioni storiche e culturali, a subire i metodi mafiosi propri, nella specie, della ‘ndrangheta.”³⁷.

Dato atto del contrasto giurisprudenziale precedente alla *prima rimessione* alle Sezioni Unite, nel provvedimento in esame la Corte prosegue ricordando che, con le ordinanze di cui in apertura (nn. 15807 e 15808 del 25/03/2015), erano stati rimessi alla Suprema Corte i ricorsi del Tribunale del riesame che avevano confermato l’applicazione della custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all’art. 416-bis c.p., proprio con riguardo alla fase cautelare del procedimento relativo ai medesimi imputati odierni. Come accennato, a tale rimessione non aveva fatto seguito una pronuncia della Suprema Corte. Il Primo presidente della Cassazione aveva infatti restituito gli atti alla Sezione, in quanto aveva ritenuto insussistente il contrasto giurisprudenziale *de quo*. Secondo il provvedimento presidenziale sarebbe già stato possibile rinvenire, nella giurisprudenza sul tema, un comune principio di diritto: “*l’integrazione della fattispecie di associazione mafiosa implica che un sodalizio criminale sia in grado di sprigionare, per il sol fatto della sua esistenza, una capacità d’intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale, effettiva ed obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con i suoi componenti*” (così, ad esempio, così Cass., Sez. I, 16 maggio 2011, n. 25242). Parte della dottrina³⁸ ha ritenuto che una simile impostazione si allineasse a favore del primo degli indirizzi sopra descritti, ossia quello “restrittivo”. Ed infatti la

³⁶ V. però F. SERRAINO, *op. cit.*, p. 274, che rileva come all’esito del procedimento “Minotauro” la prova dell’utilizzo del metodo mafioso era stata raggiunta anche nelle locali di ‘ndrangheta piemontesi (cfr. Cass., Sez. II, 23 febbraio 2015, dep. 14 aprile 2015, n. 15412, Agresta).

³⁷ Così Cass., Sez. I, 10 gennaio 2012 (dep. 15 febbraio 2012), n. 5888, cit. (corsivo aggiunto). Per una simile e forse altrettanto discutibile posizione che accoglie l’orientamento restrittivo anche sulla base della ritenuta impossibilità, da parte delle comunità dei “nuovi territori”, di percepire il codice comunicativo che contraddistingue il metodo c.d. mafioso si veda anche A. BALSAMO – S. RECCHIONE, *Mafie al Nord. L’interpretazione dell’art. 416-bis c.p. e l’efficacia degli strumenti di contrasto*, cit., p. 11: “Il nodo interpretativo è quello della dimostrazione della esistenza del requisito della forza di intimidazione, attributo che può non manifestarsi, o essere percepito, in territori che non conoscono i linguaggi delle mafie e che, dunque, non riconoscono immediatamente i segnali che queste inviano”. In termini problematici si veda anche D. NOTARO, *Art. 416-bis c.p. e “metodo mafioso”, tra interpretazione e riformulazione del dettato normativo*, cit., p. 1484 ss.

³⁸ C. VISCONTI, [I giudici di legittimità ancora alle prese con la “mafia silente” al nord: dicono di pensarla allo stesso modo, ma non è così](#), in questa *Rivista*, 5 ottobre 2015, osservazioni su Cass., Sez. V, 3 marzo 2015 (dep. 21 luglio 2015), n. 31666, cit. e Cass., Sez. II, 21-30 aprile 2015 (dep. 4 agosto 2015), n. 34147, nonché F. SERRAINO, *op. cit.*, p. 282, nota 30.

Corte di Cassazione³⁹, a seguito del summenzionato provvedimento presidenziale, aveva disposto l'annullamento con rinvio delle ordinanze impugnate in relazione ai gravi indizi di colpevolezza.

A parere di chi scrive, tuttavia, il provvedimento presidenziale non appare sbilanciato né a favore di un orientamento, né a favore dell'altro, in quanto sembra coniugare elementi del primo ("*capacità...attuale, effettiva*", con un lessico che richiama testualmente l'indirizzo "restrittivo") con elementi del secondo ("*per il sol fatto della sua esistenza*", espressione che alla lettera potrebbe essere interpretata in termini di prescindibilità da un comportamento per lo meno "attivo" dei sodali, e che quindi richiama l'orientamento "estensivo").

Di talché, come era prevedibile⁴⁰, non solo il contrasto non si è ricomposto – come viceversa era stato auspicato – ma, se possibile, i due indirizzi interpretativi si sono progressivamente consolidati, senza apparente possibilità di dialogo.

4. Il consolidamento del contrasto interpretativo in tema di "mafie delocalizzate".

L'ordinanza in commento richiama dunque le pronunce, successive al provvedimento presidenziale dell'aprile 2015, che si sono nuovamente allineate con l'orientamento "restrittivo"⁴¹, o con quello "estensivo"⁴².

Rispetto alle pronunce *precedenti* la prima rimessione del 2015, vi sono alcune note da rimarcare.

³⁹ Cass., Sez. II, 14 luglio 2015 (dep. 6 agosto 2015), n. 34278, in *DeJure* e Cass., Sez. II, 14 luglio 2015 (dep. 6 agosto 2015), n. 34279, *ivi*.

⁴⁰ Un intervento delle Sezioni Unite è stato di recente auspicato da I. MERENDA – C. VISCONTI, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416-bis tra teoria e diritto vivente*, cit., p. 24. In precedenza, F. SERRAINO, *op. cit.*, p. 282, nota 30, aveva già rilevato come l'intervento del Primo presidente, pur propendendo per l'orientamento "restrittivo", non avesse sciolto il nodo della questione, lasciando "senza risposta l'interrogativo se, nelle particolari ipotesi segnalate, si [dovesse] dimostrare una esteriorizzazione del metodo mafioso".

⁴¹ Cass., Sez. VI, 13 settembre 2017, Vicidomini, Rv. 271102; Cass., Sez. I, 9 marzo 2017, n. 13142, Nesci (non massimata); Cass. sez. I, 17 giugno, 2016, n. 55359, Pesce, Rv. 269043; Cass., Sez. VI, 16 settembre 2015, n. 50064, Barba, Rv. 26565; Cass., Sez. VI, 15 luglio 2015, n. 34874, Rv. 264647; Cass., Sez. II, 15 maggio 2015, n. 25360, Rv. 264120; Cass., Sez. II, 30 aprile 2015, n. 34147, Rv. 264623; Cass. Sez. II, 23 febbraio 2015 (dep. 14 aprile 2015), n. 15412, Agresta; Cass., Sez. VI, 22 gennaio 2015 (dep. 4 maggio 2015), n. 18459, Barbaro. Nell'ordinanza in esame la Corte richiama inoltre due sentenze (Cass., Sez. VI, 11 aprile 2018, n. 22545, Nesci, e Cass., Sez. VI, 11 aprile 2018, n. 22546, Rullo, entrambe non massimate), pronunciate su ricorso di indagati ritenuti anch'essi, come gli odierni imputati, inseriti nella "locale" di Frauenfeld. La Cassazione tuttavia afferma che, in quell'occasione, i ricorsi non erano stati ritenuti fondati "in considerazione delle motivazioni adottate nei provvedimenti impugnati, in forza delle quali il collegamento con la «casa madre» avrebbe potuto ritenersi [...] rappresentato quale espressione della diretta partecipazione alla 'ndrangheta già operante in Calabria" (corsivo aggiunto).

⁴² Cass., Sez. V, 11 luglio 2018, n. 47535, Nesci; Cass., Sez. V, 24 maggio 2018, n. 28722, Demasi, Rv. 273093; Cass., Sez. II, del 18 maggio 2017, n. 29850, Barranca; Cass., Sez. II, 4 aprile 2017, n. 24851, Rv. 270442; Cass., Sez. II, 28 marzo 2017, n. 24850, Cataldo, Rv. 270290; Cass., Sez. VI, 12 maggio 2016, n. 44667, Rv. 268676; Cass., Sez. V, 3 marzo 2015 (dep. 21 luglio 2015), n. 31666, Bandiera, cit; Cass., Sez. II, 21-30 aprile 2015 (dep. 4 agosto 2015), n. 34147. Si noti, peraltro, che a differenza di quanto occorso prima della rimessione alle Sezioni Unite nel 2015, solo alcune delle sentenze qui richiamate sono state pronunciate in fase cautelare.

Le pronunce che hanno condiviso l'orientamento "estensivo" hanno adottato uno schema motivazionale che prevede quanto segue. Per verificare l'applicabilità, o meno, dell'art. 416-*bis* c.p. a compagini associative stanziate in aree diverse da quelle di originario insediamento (tipicamente, nel Meridione), l'organo giudicante dovrà innanzitutto individuare la "natura della struttura associativa"⁴³ nel caso concreto e le sue "precipue connotazioni"⁴⁴. Si dovrà dunque valutare se si tratti di un gruppo criminale "nuovo", autonomo rispetto ad una delle c.d. "mafie storiche" – ancorché lo stesso si proponga di utilizzare la metodologia propria di queste ultime⁴⁵ – oppure di una "mera articolazione" di un'associazione mafiosa "storica", in rapporto funzionale con la medesima. A seconda dell'esito di questa prima valutazione, il giudice dovrà procedere come segue. Nel primo caso (gruppo criminale "autonomo"), sarà necessario e imprescindibile provare l'esistenza di (tutti e tre) gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 416-*bis* c.p. (il c.d. "metodo mafioso"). Nel secondo ("cellula" di associazione mafiosa "storica"), invece, "in presenza di univoci elementi dimostrativi di un collegamento funzionale ed organico con la casa-madre, la cellula o aggregato associativo non potrà che considerarsi promanazione dell'originaria struttura delinquenziale, di cui non [potrà] che ripetere tutti i tratti distintivi, compresa la forza intimidatrice del vincolo e la capacità di condizionare l'ambiente circostante"⁴⁶.

In virtù di un simile *iter* argomentativo, l'orientamento "estensivo" giunge quindi a ritenere sufficiente, ai fini dell'integrazione del delitto di associazione di tipo mafioso, la *prova del collegamento* tra la "cellula" delocalizzata e la "casa-madre": oggetto di prova non è (più) costituito dagli elementi descritti dal terzo comma dell'art. 416-*bis*, ma dal *legame* tra le due realtà associative.

È interessante notare come alcune pronunce che aderiscono all'orientamento "estensivo" giungano a tali conclusioni non solo sulla base del presupposto logico, di cui già si è detto, del carattere "unitario" della 'ndrangheta, ma anche in virtù di un riferimento al "notorio", giungendo ad affermare che, ad oggi, la "fama criminale" delle consorterie mafiose e più nello specifico della 'ndrangheta appare ormai diffusa oltre i limiti dell'area geografica di origine, "in contesti geografici un tempo ritenuti refrattari od insensibili al condizionamento mafioso"⁴⁷. Di talché, sarebbero "a tutti note spietatezza dei metodi, ineluttabilità delle reazioni sanzionatorie, anche trasversali, inequivocità ed efficacia persuasiva dei codici di comunicazione"⁴⁸.

⁴³ Così Cass., Sez. V, 3 marzo 2015 (dep. 21 luglio 2015), n. 31666, Bandiera, cit., § 3. Le motivazioni della sentenza sono state depositate *dopo* il provvedimento presidenziale del 2015.

⁴⁴ *Ibidem*.

⁴⁵ *Ivi.*, § 3.1.

⁴⁶ *Ivi.*, § 3.2. (corsivo aggiunto).

⁴⁷ *Ibidem*.

⁴⁸ *Ibidem*, (corsivo aggiunto). La motivazione prosegue, poi, nel seguente modo: "Sicché, non è certo lontano dal vero opinare che il grado di diffusività sia talmente elevato che il messaggio – seppur adombrato – della violenza (di quella specifica violenza di cui sono capaci le organizzazioni mafiose) esprima un linguaggio universale da tutti percepibile, a qualsiasi latitudine. Sicché, sembra quasi anacronistico ipotizzare che possano ancora esistere, nel nostro Paese (e forse anche oltreconfine), contesti ambientali davvero refrattari all'imposizione mafiosa".



6/2019

Questo indirizzo ritiene dunque che il baricentro della prova dell'associazione si sposti interamente su collegamento e struttura⁴⁹ della "cellula" con la "casa-madre", elementi che farebbero venir meno qualsiasi necessità di provare la "fama criminale" della unità "delocalizzata". Tale "fama", infatti, sarebbe "garantita" da quella proveniente dalla "casa-madre" di riferimento (se non, perfino, dalla "ndrangheta" come storica struttura organizzativa criminale, secondo l'interpretazione poc'anzi richiamata⁵⁰).

Si noti infine come l'intento perseguito da tale indirizzo giurisprudenziale sia dichiaratamente e marcatamente di tipo preventivo-repressivo⁵¹ e risponda a logiche di politica criminale.

Preso definitivamente atto del (persistente) contrasto giurisprudenziale, ed escluso che lo stesso possa derivare da una "semplice disomogeneità di approccio ai fatti da analizzare in chiave probatoria" (ordinanza in commento, § 12), la Sezione Prima della Corte di Cassazione ha rimesso la decisione alle Sezioni Unite con il quesito di cui in apertura.

5. Conclusioni.

La Suprema Corte è dunque chiamata a comporre un contrasto interpretativo che presuppone una più ampia riflessione sulla portata del terzo comma dell'art. 416-bis c.p., riflessione che può nascere da un'attenta rilettura – scevra da formule di stile – della disposizione, in particolare dell'espressione, riferita ai sodali, "si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva".

Una delle questioni connaturate all'art. 416-bis sembra infatti risiedere in una sorta di "sfasamento" temporale tra condotte⁵². La "prima" condotta è quella attuata,

È interessante notare come, se bene si è compreso, il presunto carattere "refrattario" di alcune regioni rispetto alla permeabilità mafiosa sia stato differentemente considerato nell'ambito del medesimo orientamento. Da un lato, infatti, si è ritenuto (cfr. *supra*, nota 35) che il carattere "refrattario" di un determinato territorio rendesse impossibile il riscontro di un uso effettivo del metodo mafioso (in particolare rispetto al lato "passivo" di quest'ultimo: assoggettamento e omertà); dall'altro, si è considerato che anche in questi territori considerati "immuni", la "fama criminale" dell'associazione 'ndranghetista debba "ormai" essere considerata "nota" ai più. Conseguenza di entrambe le posizioni è la *non necessarietà* della prova del metodo: nel primo caso essendo la stessa irraggiungibile; nel secondo, superflua.

⁴⁹ Ritiene ammissibile un'"integrazione dell'art. 416-bis in applicazione di una sorta di «osmosi»" R.M. SPARAGNA, *Metodo mafioso e c.d. mafia silente nei più recenti approdi giurisprudenziali*, cit., p. 4.

⁵⁰ Cfr. note 47-48.

⁵¹ I. MERENDA – C. VISCONTI, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416-bis tra teoria e diritto vivente*, cit., p. 15. In particolare, v. Cass. Sez. II, 19 giugno 2015 (dep. 2 luglio 2015), n. 28091, Maiolo, citata da R.M. SPARAGNA, *Metodo mafioso, op. cit.*, p. 11. Si veda inoltre, anche se precedente al 2015, Cass., Sez. V, 5 giugno 2013 (dep. 3 settembre 2013), n. 35997, Caglioti, che assegna all'articolazione delocalizzata la funzione di *realizzazione del programma criminoso* dell'associazione "madre".

⁵² "La particolarità sta nel fatto che la minaccia, essendo pregressa – e magari posta in essere da un associato diverso o non individuato e per obiettivi immediati diversi – può sembrare fuori della condotta dell'affiliato.", così G. SPAGNOLO, *L'associazione di tipo mafioso*, cit., p. 32: Il rilievo è tanto più attuale se



6/2019

anche a notevole distanza di tempo, tramite pregressi e sistematici atti di violenza e minaccia che contribuiscono a costituire e incrementare il “patrimonio comune”⁵³ dell’associazione di tipo mafioso, e che rendono quest’ultima temibile in virtù della sua “terribile efficienza nell’esercizio della coercizione fisica”⁵⁴. La “seconda” condotta è quella del sodale, chiamato a rispondere del fatto-partecipazione al sodalizio, il quale si avvalga, anche in un secondo momento, di siffatto “patrimonio”.

Un ulteriore “sfasamento” potrebbe inoltre riguardare il profilo di *responsabilità personale* dell’agente, dal momento che gli atti pregressi possono essere stati compiuti – e spesso lo saranno – in parte da soggetti *diversi* dall’agente. Il disvalore della condotta partecipativa, pertanto, risiede parzialmente in pregressi comportamenti altrui.

Quanto detto sin ora appare connaturato alla peculiare struttura del delitto di cui all’art. 416-*bis* e trova fondamento nel fatto che il partecipe *sa e vuole* essere parte di un’associazione che si serve del *modus operandi* tipico delle consorterie mafiose.

Nell’ipotesi delle “cellule” delocalizzate, tuttavia, si può individuare un ulteriore “sfasamento”: quello di tipo spaziale. Si pensi infatti all’ipotesi in cui i pregressi atti di violenza e minaccia siano stati posti in essere (solo) in corrispondenza del territorio della “casa-madre”, quindi in un luogo diverso e distante rispetto alla “cellula”. Questo “sfasamento”, in tal caso, opererà su un triplice piano: temporale, personale e spaziale, e potrebbe porsi in contrasto rispetto ai principi di materiale offensività e responsabilità personale.

L’auspicata riflessione implica la ricerca del delicato equilibrio tra esigenze preventivo-repressive e rispetto dei principi di riserva di legge, uguaglianza e offensività.

considerato nella dimensione ancora più (geograficamente) “distante” delle cellule delocalizzate di ‘ndrangheta.

⁵³ G. TURONE, *op. cit.*, p. 128.

⁵⁴ G. TURONE, *op. cit.*, p. 126.